

**URGENTE**

Egr. <<omissis>>

n.q. di Responsabile del Procedimento

Comune di Piaggine

Trasmissione a mezzo fax

Al n. 0974/942721

Oggetto: bando di gara mediante procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e prestazioni accessorie per adeguamento strutturale ed antisismico dell'Edificio scolastico Scuola Elementare, Media e Materna - scadenza 07.06.2010

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in relazione al bando di cui in oggetto, sottopone all'esame di codesta P.A. procedente alcune rilevanti criticità, che minano la legittimità del bando, con riguardo ai seguenti profili:

1) Si rileva, innanzitutto, che, trattandosi di incarico di progettazione afferente ad edificio vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004, la progettazione architettonica è da ascrivere al novero delle attività riservate agli architetti, ai sensi dell'art. 52 del R.D. 2537/1925. Ancor più perché il bando prevede, tra le figure componenti l'organico minimo del concorrente, quella del progettista strutturale distinta dal progettista architettonico, che potrebbe coinvolgere anche le competenze degli ingegneri.

Ciò malgrado, il bando in esame prevede che solo la direzione lavori faccia

obbligatoriamente capo ad un architetto, in violazione della precitata disposizione dell'art. 52.

2) Nel novero delle figure componenti l'organico minimo del concorrente, è prevista quella del giovane professionista con anzianità d'iscrizione all'albo infraquinquennale, laddove, com'è noto, la presenza di tale figura è richiesta dall'art. 51 del D.P.R. 554/99 ai fini della composizione dei raggruppamenti temporanei di professionisti. Con la conseguenza che la previsione del bando si sostanzia in un implicito obbligo per il concorrente di partecipare in forma raggruppata, nel mentre, com'è noto e pacifico in giurisprudenza, nelle procedure di gara d'appalto per l'attribuzione di incarichi di progettazione, il necessario apporto di diverse professionalità non impone necessariamente la costituzione di un raggruppamento, laddove l'art. 91 del Codice Appalti ammette la possibilità di utilizzare forme giuridiche diverse.

3) Il calcolo delle tariffe per la formulazione dell'importo a base di gara risulta erroneamente formulato, per due profili.

3.1 – Innanzitutto, è illegittima la fissazione di un importo a base di gara con l'applicazione della decurtazione del 20% sull'importo degli onorari ai sensi della L. 155/89, in quanto è noto che, a seguito dell'abolizione dell'obbligatorietà dei minimi tariffari, è il ribasso offerto in sede di gara a fissare l'importo effettivo e o la P.A. non può pretendere ribassi sull'importo della prestazione a tariffa già "scontata" del 20%: si richiama, sul punto, la determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti di lavori, forniture e servizi n. 4/2007.

3.2 – Inoltre, perché nell'ambito del calcolo delle prestazioni, non viene inserito l'importo delle prestazioni del geologo, malgrado la remunerazione di tale figura

professionale sia posta a carico del soggetto incaricato.

Sulla scorta di tali rilievi, si

**INVITA E DIFFIDA**

il Comune di Piaggine, in persona del Responsabile del Procedimento <<omissis>>  
, a disporre la rettifica delle precitate disposizioni del bando di cui in oggetto, al  
fine della sua riproposizione, emendato dai vizi censurati.

In mancanza, si preannuncia la sottoposizione della problematica al vagli dell'Ufficio del  
Precontenzioso dell'autorità di vigilanza sui contratti di lavori, forniture e servizi.

Con osservanza

Salerno, li 03.06.2010

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno

Il Consigliere Segretario

(Arch. Maria Gabriella Alfano)

Il Presidente

(Arch. Pasquale Caprio)